MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE



















Protocollo n. 7008/3.3.i

Castelfranco Emilia, 15/09/2018

A tutto il personale ATA dell'istituto

Sede

OGGETTO: CCNL triennio 2016/2018 - assenze personale ATA

Con l'entrata in vigore in data 20/04/2018 del nuovo CCNL 2016/2018 del Comparto Istruzione e Ricerca si configura una modifica della precedente modalità di alcuni istituti contrattuali specificatamente per il personale ATA.

Dopo una prime ed attenta lettura del nuovo testo contrattuale, in attesa di eventuali chiarimenti da parte delle istituzioni a ciò deputati, si ritiene utile fornire al personale scolastico in indirizzo i seguenti elementi al fine di una corretta fruizione degli istituti contrattuali in oggetto.

Art. 31 - Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari

Questo articolo sostituisce l'art. 15 comma 2 del precedente CCNL/2007 Scuola (ed è riferito, pertanto, al personale con contratto a tempo indeterminato) in quanto consente la trasformazione in ore dei tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari.

I permessi in questione, quindi:

- possono essere fruiti per un massimo di 18 ore ad anno scolastico;
- non sono fruibili per frazione di ora;
- sono riproporzionati in caso di part time;
- non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;
- sono aggiuntivi e compatibili ai permessi giornalieri previsti dalla legge o dal CCNL in vigore;
- non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore.

Naturalmente rimane la possibilità di utilizzarli anche per l'intera giornata (18 ore = 3 giorni). In questo caso anche coloro che svolgono il proprio servizio su 5 giorni (7,12 ore al giorno) fruiscono dei tre giorni senza dover recuperare il servizio non prestato oltre le 6 ore.

Questi permessi vengono giustificati tramite autocertificazione da parte del dipendente.

Art. 32 - Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge Questo articolo sostituisce l'art. 15 commi 6 e 7 del precedente CCNL/2007 Scuola .

Principalmente la novità consiste, anche in questo caso, nella possibilità di fruire ad ore dei 3 giorni mensili di permesso per l'assistenza del familiare disabile previsti dalla Legge 104/1992 (18 ore).

Al fine di garantire la migliore organizzazione scolastica, si raccomanda di effettuare una programmazione mensile di tali permessi anche se c'è la possibilità, in caso di necessità ed urgenza, di presentare la comunicazione dell'assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente dovrebbe prestare servizio.

Art. 33 - Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici Questo articolo va a disciplinare una materia che non era espressamente inserita nel precedente CNNL.

> Castelfranco Emilia (MO) - Via Solimei, 23 - tel: 059/926022 - fax: 059/923914 Sedi: Montombraro di Zocca (MO) - Via Serre, 200 - tel: 059/989580 - fax: 059/989526 Vignola (MO) – Via per Sassuolo, 2158 - tel: 059/761968 – fax: 059/773563

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE









CLASTICO

DIRIGEN Prof.ssa







Vengono introdotti permessi specifici per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici pari a 18 ore ad anno scolastico. Tali permessi sono fruibili sia su base giornaliera che su base oraria, nella misura massima, per l'appunto, di 18 ore per anno scolastico. Essi sono comprensivi anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

In caso di orario di servizio part-time devono essere riproporzionati.

- sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
- non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.

Se fruiti per l'intera giornata:

- l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza (orario effettivamente svolto);
- il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

Tale tipo di assenza viene giustificata mediante l'attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. L'attestazione è inoltrata all'amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.

Resta ferma la possibilità per il dipendente, di fruire in alternativa ai permessi di cui sopra, anche di:

- permessi brevi a recupero;
- permessi per motivi familiari e personali;
- riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario.

L'assenza può, inoltre, essere imputata alla malattia:

- nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto;
- nel caso di incapacità lavorativa determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie stesse.

In questi casi la giustificazione dell'assenza avviene mediante il certificato di malattia del medico curante trasmesso all'amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi (certificato telematico INPS) unito all'attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o la terapia.

Nell'ipotesi di controllo medico legale (visita fiscale), l'assenza dal domicilio è giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura.

Sedi:

Castelfranco Emilia (MO) - Via Solimei, 23 - tel: 059/926022 - fax: 059/923914 Montombraro di Zocca (MO) - Via Serre, 200 - tel: 059/989580 - fax: 059/989526 Vignola (MO) - Via per Sassuolo, 2158 - tel: 059/761968 - fax: 059/773563